



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO DECRETI - REGISTRAZIONE
Prot. 0000090/DVA del 17/03/2016

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha disposto la modifica dell'art. 20;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla società Raffineria di Gela S.p.A. con nota prot. RAGE/AD/413/T del 28 luglio 2015, acquisita con prot. DVA-2015-20767 del 6 agosto 2015, per il "Progetto di avvio della produzione di biocarburanti presso la raffineria di Gela (G2 Project)";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., l'11 agosto 2015 è stato dato sintetico avviso al pubblico sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avvenuta trasmissione dell'istanza, nonché del deposito del progetto, dello studio preliminare ambientale comprensivo della valutazione di incidenza e della relazione paesaggistica presso gli Uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, della Regione Siciliana, della Provincia di Caltanissetta, ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, e del Comune di Gela;

PRESO ATTO che il progetto, che prevede la modifica di un'opera che rientra tra quelle elencate al punto 1) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., consiste nella realizzazione del progetto "*G2 Project*" che permetterà di produrre biocarburanti innovativi e di elevata qualità (green diesel, green GPL e green nafta) da biomasse oleose, inizialmente di prima generazione come olio di palma raffinato ed acidi grassi derivati dall'olio di palma, per poi integrare nel ciclo anche cariche di seconda e terza generazione (grassi animali, oli esausti, oli derivanti da alghe e scarti di varie tipologie);

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la raffineria di Gela ricade parzialmente nell'ambito delle aree della rete Natura 2000, di seguito elencate:

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ITA050001 "Biviere e Macconi di Gela";
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITA050012 "Torre Manfredi, Biviere e Piana di Gela";

CONSIDERATO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che "*non si rileva alcun tipo di impatto del progetto in esame sui siti Natura 2000*";

CONSIDERATE le proprie competenze anche alla luce degli orientamenti all'uopo confermati dall'Ufficio di Gabinetto;

ACQUISITO il parere n. 2022 del 11 marzo 2016, al prot. 7181/DVA del 15 marzo 2016, costituito da n. 18 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

SI DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del "*Progetto di avvio della produzione di biocarburanti presso la raffineria di Gela (G2 Project)*", presentato dalla società Raffineria di Gela S.p.A., a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 1.

Art. 1 (Quadro prescrittivo)

1. Le cariche in ingresso all'impianto dovranno essere costituite da materie prime vegetali, quali l'olio di palma, forniti esclusivamente da fornitori che siano in grado di produrre i certificati di sostenibilità emessi nell'ambito del sistema di certificazione italiano oppure di sistemi di certificazione volontari approvati dalla Commissione Europea che coprano l'intera catena di produzione delle materie prime vegetali.
2. Il Proponente dovrà produrre una relazione che evidenzii i risultati del monitoraggio ai camini delle emissioni convogliate di raffineria. Il monitoraggio dovrà effettuarsi sulla base delle procedure e modalità individuate dal piano di monitoraggio e controllo (PMC) indicato in fase di autorizzazione integrata ambientale (AIA), a partire dall'entrata a regime dell'impianto e per la durata di dodici mesi o, comunque, entro diciotto mesi dall'avvio dell'impianto, al fine di verificare che i flussi di massa e le concentrazioni effettivamente emesse dall'impianto siano coerenti con l'assetto emissivo previsto della Raffineria in ciclo *green*. La relazione dovrà essere inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per verifica di ottemperanza. Nel caso di scostamenti superiori al 10% rispetto al quadro emissivo previsto il progetto oggetto del presente parere dovrà essere ripresentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le opportune valutazioni e determinazioni, ferme le eventuali ulteriori prescrizioni che emergeranno nel procedimento di modifica dell'AIA che sarà presentato dal Proponente a termine del presente iter procedurale.

Art. 2 (Verifiche di ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'articolo 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come di seguito elencato.

Prescrizioni: 1 e 2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - FASE DI ESERCIZIO

Ente coinvolto: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Art. 3 (Disposizioni finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Raffineria di Gela S.p.A., al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Siciliana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della scrivente, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana. Il testo completo sarà disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Renato Grimaldi

